



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30/03/2017

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 6, CON LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO A TERZI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **20:30** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
BRINA HALLER MICHELE ERNESTO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
GUIDETTI SIMONA	Consigliere	Presente
SILINGARDI GIANFRANCO	Presidente	Presente
MAGNANI FRANCESCO	Consigliere	Presente
ANCESCHI GIUSEPPE EROS	Consigliere	Presente
SASSI MONIS	Consigliere	Presente
BERTOLANI SARA	Consigliere	Presente
DAVIDDI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
MATTIOLI ROBERTO	Consigliere	Presente
LUPPI ANNALITA	Consigliere	Presente
MANELLI FABIO	Consigliere	Presente
MACCHIONI PAOLO	Consigliere	Presente
MONTELAGHI ALBERTO	Consigliere	Presente
STANZIONE ALESSANDRO	Vicepresidente	Assente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: A. STANZIONE.

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. BININI EMILIO.

Assume la presidenza il Sig. SILINGARDI GIANFRANCO.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 16.

Sono altresì presenti il Vicesindaco Marco Cassinadri e gli assessori non consiglieri: Graziella Blengeri, Silvia Taglini, Milena Beneventi e Massimiliano Grossi.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010.

Illustra l'argomento il Sindaco Vaccari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 95 dell'8 settembre 2016, il Comune di Casalgrande ha ridisegnato i perimetri territoriali e la propria pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo quanto indicato dagli articoli 17 e 20, comma, 1 della legge regionale 2/2016;
- con la stessa deliberazione la Giunta ha esercitato il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 6 di nuova istituzione, ai sensi dell'art.9 della Legge n.475/1968;
- la Regione Emilia Romagna, con nota n. 21017 del 23 dicembre 2016, ha comunicato che la farmacia comunale deve essere aperta nella sede n. 6 entro il prossimo 8 settembre 2017, con il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e riconoscimento della titolarità della farmacia allo stesso Comune;
- è stata avviata la disamina delle possibili forme di gestione consentite dalla legge, alla luce dei numerosi mutamenti normativi intervenuti a partire dal 2011 in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, nonché delle specificità riconosciute al settore degli esercizi farmaceutici nell'ambito dei medesimi servizi pubblici;

VISTA la seguente normativa:

- la Legge Regionale 30.07.2015 n. 13: *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, e la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante: *"Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali."* Con tali provvedimenti la Regione ha fornito un nuovo quadro di riferimento normativo dopo le rilevanti modifiche che il legislatore nazionale aveva introdotto a partire dal 2012, con riguardo, in particolare, alle competenze del Comune in materia di esercizi farmaceutici e di piante organiche;
- l'art. 42 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'art. 9 della legge n. 475/1968 come modificato dall'art. 10 della legge 362/1991, che prevede che le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;

CONSIDERATO che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, le possibili modalità di gestione di una farmacia comunale non sono limitate a quanto previsto dall'art. 9 della legge 475/1968, ma devono essere individuate nella lettura combinata e coordinata delle norme e dei principi generali applicabili da parte degli enti locali in materia di gestione dei servizi pubblici (si veda in particolare la sentenza del TAR Lombardia, Brescia sez.II del 13/11/2013 n. 951). Da ultimo, la Deliberazione n. 15 del 23 aprile 2014 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha confermato i seguenti principi:

- l'elenco delle modalità gestorie indicate nell'art. 9 della legge 475/1968 non è tassativo;
- un approccio interpretativo comunitariamente orientato consente di affermare che i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei Contratti (ora artt. 164 e seguenti del Nuovo Codice dei contratti pubblici);

RITENUTO che:

- una nuova sede farmaceutica risponde alla necessità di assicurare un più ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività mediante un'equa distribuzione territoriale del servizio farmaceutico in termini di accessibilità e fruibilità;
- la gestione della farmacia comunale affidata tramite lo strumento della concessione di servizi risulta conforme all'ordinamento italiano e comunitario e permette, sia nel breve che nel lungo periodo, di ridurre i rischi operativi e finanziari a carico del Comune, preservando le finalità pubblicistiche della gestione mediante l'imposizione di specifici obblighi di servizio pubblico a carico del gestore, nonché mediante un sistema di controlli sulla qualità del servizio;
- sono state esaminate altre possibili forme gestionali, senza però riuscire tecnicamente a perseguirle, o per l'impossibilità, stante la vigente normativa in materia, di assumere personale (gestione in economia) o per la difficoltà di attuare forme societarie idonee alla situazione locale (aziende o società);

CONSIDERATO che con la concessione del servizio a terzi, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto la gestione del servizio viene svolta interamente da un soggetto terzo, cui si demanda il rischio della gestione, restando al Comune la sola titolarità del servizio e l'introito di un canone annuo oltre eventualmente ad una quota "una tantum";
- b) esercita le funzioni di controllo dell'attività svolta dal concessionario mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- c) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per la gestione della farmacia, né quelli per il reperimento dei locali e per l'acquisto di arredi ed attrezzature necessarie in fase di avvio, in quanto facenti diretto riferimento al soggetto gestore;
- d) determina autonomamente la durata dell'affidamento del servizio;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESAMINATO il business plan (allegato B), in forza del quale sono state esaminate le prospettive, in termini di risultati economici attesi, ed evidenziati gli importi stimati minimi in termini di dotazioni iniziali, al fine dell'avvio dell'attività;

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale provvederà ad approvare lo schema di contratto di servizio, nonché gli ulteriori elementi ritenuti necessari per il completamento del progetto di servizio;
- che il bando e il disciplinare di gara definiranno nello specifico i criteri di valutazione delle offerte e saranno approvati dal competente Responsabile con determina a contrattare;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti pareri:

- del Responsabile del Settore "*Uffici di Staff*" favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- del Responsabile del Servizio "*Finanziario*" favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell'Ente;

DELIBERA

1. Di stabilire quale modalità di gestione della farmacia comunale n. 6 la concessione di servizi da affidare a soggetti terzi selezionati tramite gara, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016) e tenuto conto della specifica normativa in materia di esercizi farmaceutici.
2. Di confermare il progetto di revisione della propria Pianta Organica delle farmacie del maggio 2016, allegato A alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre una proposta di contratto di servizio che dovrà approvare la giunta comunale, nonché gli atti di gara da approvare con determina a contrattare, per poi avviare le procedure d'appalto tramite la centrale unica di committenza.
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del presente provvedimento;

Il presidente del consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:

Presenti: n. 16 – Votanti: n. 14 – Astenuti: n. 2 (i consiglieri: Macchioni e Montelaghi);

Voti favorevoli all'approvazione: n. 14;

Voti contrari: nessuno



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

attesa l'urgenza di provvedere all'apertura della nuova farmacia entro il prossimo 8 settembre 2017, con voti favorevoli n. 14, voti contrari nessuno, astenuti n. 2 (i consiglieri: Macchioni e Montelaghi), espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
SILINGARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO
BININI EMILIO